

Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica.
Norma civilistica e leggi speciali.

In base agli **artt. 2575 e segg., Libro V, Titolo IX, c.c.**, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in qualsiasi forma e modo, nell'ambito dei limiti e degli scopi prescritti dalla normativa vigente.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è rappresentato dalla creazione dell'opera ed assicura all'autore sia un diritto morale inalienabile e trasmissibile solo al momento della morte sia un diritto patrimoniale disponibile, dal momento che il diritto di utilizzazione dell'opera è trasferibile.

Il trasferimento per atto tra vivi del diritto d'autore deve essere provato per iscritto. L'esercizio del diritto d'autore e la sua durata sono regolamentati dalle leggi speciali (**L. 22.4.1941, n. 633**).

Ai sensi dell'**art. 1, L. 633/1941**, sono oggetto della tutela del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo di natura letteraria, musicale, artistica, teatrale e cinematografica, qualunque siano la forma e le modalità di manifestazione adottate

Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica.

Definizioni

Fonti: ENPALS - Circolare n. 1 del 15.01.2004

-

Ministero Lavoro Salute e Politiche Sociali - interpello n. 30/2009

	Diritto d'Autore	Diritto d'immagine	Diritto di replica
Cosa	<p>È il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera; la tutela patrimoniale del diritto d'autore si estrinseca in una serie di facoltà che consentono l'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno e consiste nel diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di pubblicare, • di riprodurre l'opera in più esemplari, • di trascrivere l'opera orale, • di dare esecuzione, rappresentare o recitare in pubblico, • di diffondere a distanza, • di porre in circolazione e di importare l'opera o gli esemplari di essa, • di elaborare, tradurre e pubblicare le opere in raccolta, • di noleggiare e di prestare. 	<p>È il compenso alla "persona" per il consenso alla diffusione o esposizione della propria immagine (sono previste deroghe in caso di diffusione giustificata da notorietà, pubblica funzione, necessità di giustizia o di polizia etc.)</p>	<p>È il compenso per le possibili modalità di divulgazione dell'opera dell'ingegno ad artisti, interpreti ed esecutori.</p>
Quando	<p>Nell'ambito di un rapporto contrattuale</p>	<p>Esplicitamente espressa, nell'ambito di un rapporto contrattuale, per una specifica circostanza (di norma successiva alla prestazione lavorativa)</p>	<p>Esplicitamente espressa nell'ambito di un rapporto contrattuale; è già prevista nel CCNL (artt. 14 e 15) e nel regolamento di palcoscenico per le riprese televisive e radiofoniche dello spettacolo (se RAI, fino a 3 passaggi, il compenso è pari a 9 volte -6 se atti unici- il compenso giornaliero)</p>
Chi	<p>Autori; sceneggiatori teatrali e cinematografici, architetti, scenografi, coreografi, direttori artistici del settore cinematografico e registi teatrali, dialoghisti e adattatori cine-televisivi.</p>	<p>La persona cui sia riconosciuto effettivo "valore" sul mercato in relazione alla sua notorietà</p>	<p>Artisti lirici, attori di prosa, operetta, rivista varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, attori cinematografici e di doppiaggio, direttori d'orchestra e sostituti, concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti, tersedici, coristi, ballerini, indossatori.</p>

Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica. Trattamento contributivo.

Fonti: ENPALS - Circolare n. 1 del 15.01.2004

- Ministero Lavoro Salute e Politiche Sociali - interpello n. 30/2009

Note	Diritto d'Autore	Diritto d'immagine	Diritto di replica
1	I compensi inerenti i diritti sono esclusi dalla base contributiva fino al limite del 40% dell'importo complessivo dei compensi percepiti dal lavoratore per la medesima attività lavorativa.		
2	Affinché lo schema contrattuale sia valido, ossia abbia i requisiti perché in base ad esso sia legittimo ripartire il compenso totale tra compenso per prestazione lavorativa e compenso per la cessione del diritto di immagine nella misura del 40%, è necessario che la volontà delle parti sia espressa a questo fine con l'inserimento di apposite clausole che individuino le specifiche attività.		
3	L'applicabilità di questo regime contributivo differenziato presuppone, nell'ambito dei relativi atti contrattuali, la formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso connaturato alla cessione dei diritti in oggetto , in assenza della quale ogni forma di compenso non può che essere ricondotta allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, assoggettata al regime contributivo ordinario.		
4	Il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di replica, può essere erogato in uno o più momenti predeterminati, ex ante alla stipula del contratto ovvero nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, in una data successiva al termine della stessa e, talora, in forma periodica, nell'arco di tempo in genere connesso alla durata della clausola di esclusività che sovente accompagna la cessione dei predetti diritti.		

Informazioni storiche necessarie per il calcolo

Cognome	Nome	Rapporto	Contratto	Iscrizione Enpals	Produzione	Centro di costo / Commessa	Data prima prestazione	Importo prestazione lavorativa	Importo prestazioni successive	Importo diritti	Quota diritti NON assoggettati ad ENPALS
		Dipendente / Autonomo	Allegare copia per verifica clausole cessione diritti	< 1995 > 1995				A		X	$K = A/100*40$
									B	X1	$K1 = (A+B)/100*40 - K$
									C	X2	$K2 = (A+B+C)/100*40 - (K+K1)$
									D	X3	$K3 = (A+B+C+D)/100*40 - (K+K1+K2)$